



Il Sindaco

COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

P.zza XXV Aprile 2

Partita IVA 00356340190 - Codice Fiscale 82003090196

Tel. 0373.988137

comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it

Reg. Ordinanze N. 5

Oggetto: **DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE**

IL SINDACO

Premesso che il D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 di “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” è volto a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale;

Vista la nota pervenuta dalla Regione Lombardia, in merito al Decreto del Ministero della Salute del 14/09/2018, che modifica il Decreto Ministeriale n. 30/03/2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

Preso atto:

- che dalle comunicazioni pervenute dal dipartimento Prevenzione Medica dell'ATS Val Padana e dalla Regione Lombardia, nelle quali non si evidenzia alcuna area balneabile per la Provincia di Cremona e ciò in assenza di caratteristiche di accessibilità e fruibilità in condizioni di sicurezza e/o della insufficiente qualità delle acque valutata secondo i criteri definiti dal D. Lgs. n.116/2008;
- che, in data 24/06/2021 con prot. n. 6331, il Consorzio Irrigazioni Cremonesi con sede a Cremona in Via Cesare Battisti n. 21, ha inviato comunicazione avente per oggetto “Balneazione nel canale Pietro Vacchelli – Proposta di ordinanza di divieto di balneazione”, facendo riferimento a fatti accaduti in territorio cremasco e sottolineando che la bassa temperatura dell'acqua, intorno ai 18°C, la significativa velocità della corrente e la presenza di numerosi manufatti idraulici, che creano violente variazioni di flusso, espongono i bagnanti a gravissimi pericoli, purtroppo celati dalla limpidezza e apparente tranquillità superficiale delle acque;

Ritenuto, quindi, necessario, ai fini della salute e della salvaguardia pubblica, vietare la balneazione su tutto il territorio comunale;

Visto l'art.50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- 1) il divieto di balneazione nelle acque di tutto il territorio comunale con effetto immediato e permanente;
- 2) a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;
- 3) all'Ufficio Tecnico Comunale di collocare opportuna segnaletica.

La presente Ordinanza Sindacale sostituisce la precedente n. 27/2009.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Cremona, entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
- avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034.

L'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a € 50,00, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Dalla Residenza Municipale, 30-06-2021



IL SINDACO
Luigi Poli